

Sent. n. 6/2026 pubbl. il 13/01/2026
Rep. n. 6/2026 del 13/01/2026

N. 06/2026

L19.
GIUD. CCI

N. R.G. 159-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Paola Di Francesco - Presidente
Dott. Rosario Federico - Giudice
Dott.ssa Pia Todisco - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 159-1/2025 PU da:

MUSTAPHA ERRAHIMI C.F. RRHMTP83T25Z330O,

rappresentato e difeso dall'avv. MORO GIANCARLO, elettivamente domiciliato presso la Camera del Lavoro di Rovigo Via Calatafimi n. 1/B,

- ricorrente

nei confronti di

K2 SOLARGLASS S.R.L. con sede legale in Porto Viro, in Via Corridoni n. 135 Viro, C.F. e P.I. 01946880380

- resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 9.12.2025 è stata proposta da MUSTAPHA ERRAHIMI istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di K2 SOLARGLASS S.R.L. deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro 4.150,66 relativa a retribuzioni.

Per la resistente nessuno si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.

Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCI la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, cartelle esattoriali) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI) dal momento che, oltre al credito vantato dal ricorrente, Agenzia delle Entrate è titolare di una pretesa pari ad euro 222.467,3.



Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 121 CCI.

Sul punto, preme ricordare che – nel vigore dell'analoga previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che *“l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame”* (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).

In ogni caso, è sufficiente osservare che dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, relativo all'anno 2022, risulta un ammontare di ricavi lordi pari ad euro 273.884,00, importo superiore alla soglia prevista dall'art. 2, I comma, lett. d) n.2, CCII., per cui deve concludersi che la società debitrice sia esonerata dall'assoggettabilità a liquidazione giudiziale.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: l'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare promosso dal creditore istante (doc. 4); la già indicata considerevole esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; la cessazione dell'attività di impresa, desumibile dal verbale del pignoramento prodotto dal ricorrente.

Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.

La nomina del Curatore, indicata in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.

P. Q. M.

Il Tribunale di Rovigo,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **K2 SOLARGLASS S.R.L.**, con sede legale in Porto Viro via Corridoni n. 135, C.F. e P.I. 01946880380, esercente, tra l'altro, l'attività di pulizia di edifici.



nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Pia Todisco;

nomina

Curatore il dott. CARLO SALVAGNINI, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

avverte

il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;

ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;

stabilisce

la data del **06/05/2026 ad ore 12:00** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinqies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio, in data 09/01/2026

La Giudice Rel.
Pia Todisco

Il Presidente
Paola Di Francesco

